



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 15/2020 Liq. Patr.

DECRETO ex art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

rilevato:

- che in data 25.11.2020 la sig.ra Anna Vanessa Scali Panarisi ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona della Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
- che con relazione del 25.9.2020, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione prodotta e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012 (l'istante persona fisica è dipendente presso la società UNIEURO spa con contratto a tempo indeterminato part-time);
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dalla somma ricavata dal riscatto della polizza assicurativa "Quality Life" venuta a scadenza nell'ottobre 2019 con attivo liquidabile di circa € 37.000,00, oltre le somme mensili accantonate sulla retribuzione per quattro anni, pari ad € 2.400,00 complessivi;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinquies*, l. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **ANNA VANESSA SCALI PANARISI**, Codice fiscale: SCLNVN86H67F965I;
- nomina liquidatore la Dott.ssa **ANNAMARIA ROGGIOLANI** con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit. e tenuto ad osservare

quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies comma 5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
- dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dichiara che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara **ESCLUSI** dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 18.12.2020.

Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone

TRIBUNALE DI GENOVA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.

14 TER L. 27 GENNAIO 2012 N° 3

Per la sig.ra **Anna Vanessa Scali Panarisi** (C.F. SCLNVN86H67F965I), nata a Novi Ligure, il 27.6.1986 e residente in Genova, Salita Morego 41;

e

la sig.ra **Rosa Maria Lombardo**, (C.F. LMBRMR65P44D969Z), nata a Genova il 4.9.1965, e residente in Genova Salita Morego 41;

rappresentate e difese dall'avv. F. Carlo Assereto come da mandato in calce al presente atto e domiciliate presso il suo studio in Viale Sauli 5/17.

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni come segue:

FAX 010531013

PEC felicecarloassereto@ordineavvgenova.it

*** * ***

Premesso che:

1) La sig.ra Vanessa Scali, è figlia della sig.ra Rosa Maria Lombardo. Le stesse, in seguito al decesso del sig. Vincenzo Scali (padre della prima nonché marito della seconda), avvenuto in data 25.5.2005, sono ad esso succedute, ereditando la quota di un terzo della società *Carpenteria Metallica di Scali V. & Vernazza L. S.n.c.*

Le istanti hanno tacitamente accettato l'eredità, *ivi* compresa quindi la partecipazione nella Società sopra indicata, ignorando completamente che quest'ultima versasse in una situazione di grave crisi al momento del decesso del sig. Scali;

2) per illustrare gli eventi che hanno poi reso palese la situazione di difficoltà, anzi di crisi, si evidenziano i seguenti passaggi essenziali degli avvenimenti.

In data 14.3.2006, le istanti recedevano dalla società, con atto a rogito del not. Angelo Noli (prod n°1). Con tale atto, il sig. Luciano Vernazza, unico socio superstite, rinunciava alla facoltà di ricostituire la pluralità di soci e trasformava la società in ditta individuale, denominata *Nuova Carpenteria Metallica di Luciano Vernazza*. Le odierne istanti, in seguito al summenzionato recesso, risultavano creditrici di una somma pari ad € 7.500,00 ciascuna nei confronti della società. Le parti convenivano tuttavia che le quote delle recedenti non sarebbero state liquidate a causa della situazione patrimoniale negativa della società;

3) la *snc* di cui sopra, ed anche personalmente il *de cuius*, avevano un'esposizione per vari titoli tributari, fiscali e previdenziali verso la PA, che hanno determinato un'altra, e ben maggiore, esposizione: infatti, ad oggi risulta quindi che la sig.ra Scali e la sig.ra Lombardo siano debentrici solidali -sempre e soltanto a seguito dell'infausta successione per causa di morte dal comune dante causa- verso *Equitalia S.p.a.*

La somma complessiva dei debiti ereditari aggiornata, come risulta dagli estratti di ruolo che si allegano, è pari ad € 618.641,25 per la sig. Lombardo e ad € 619.469,08 per la sig. Scali, salvo l'abnorme rateo di interessi che questa somma determina giornalmente. Le istanti risultano poi essere rispettivamente debentrici personalmente della somma di € 1.158,48 (sig. Lombardo) e di € 648,77 (sig. Scali) (prod. n° 2);

4) le istanti si trovano, quindi oggi, senza loro colpa e senza aver fatto ricorso alcuno al credito bancario, in una situazione di sovraindebitamento tale da aver compromesso definitivamente le capacità delle medesime di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Va in particolare sottolineato come il requisito della incolpevolezza dell'indebitamento sia in questo caso particolarmente evidente, avendo esse letteralmente "ereditato" il debito, del quale tra l'altro al momento del decesso nulla sapevano e che quindi hanno in buona fede recepito, mentre una semplice rinuncia all'eredità le avrebbe "salvate", senza oneri di sorta;

5) la sig. Vanessa Scali attualmente risiede presso l'abitazione sita in Genova Salita Morego 41 presso la propria madre.

La sig.ra Rosa Maria Lombardo attualmente risiede presso l'abitazione sita in Genova Salita Morego 41, della quale è conduttrice, come da contratto di locazione che si produce (prod. n.° 3);

6) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 c. 2 della L. 3/2012 si indica l'elenco dei beni posseduti dalle debentrici (sostanzialmente anche le attività di seguito elencate sono possedute in comune dalle istanti, salvo la Polizza di cui al primo punto dell'elenco che precede, che è intestata alla sola sig.ra Scali):

- Polizza assicurativa "Quality life" n° 879414 stipulata presso la compagnia Allianz S.p.a. il cui valore di riscatto calcolato all'1.1.2015 ammonta ad euro 37.296,37 (prod. n° 4);
- stipendio mensile sig.ra Scali pari ad euro 901,00 netti, percentuale pignorata pari ad euro 100,10 (prod. n° 5);
- stipendio mensile sig.ra Lombardo pari ad euro 581,00 netti (prod. n° 6);
- pensione di reversibilità INAIL pari ad € 842,22, percepite dalla sig.ra Lombardo (prod. n° 7);
- beni mobili situati nell'abitazione di residenza della sig. Vanessa Scali: armadio, due comodini, letto, uno specchio, una cyclette, due credenze, due televisori, una scrivania, un divano, un tavolo e un tavolino, un porta bottiglie, un carrellino porta vivande, undici sedie, una vetrinetta, una libreria, uno scrittoio, una cucina componibile (compresa di forno, piano cottura, lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice, microonde), un mobile con lavabo e una lavatrice;

7) le istanti dichiarano di non aver compiuto alcun atto di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni;

8) Il nucleo familiare della sig. Vanessa Scali, come risulta dallo stato di famiglia che si produce (prod. n.° 8), è composto da Rosa Maria Lombardo e dalla figlia Sophia Parenti di anni 2,5. Le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e del suo nucleo familiare risultano essere:

- canone mensile di locazione pari ad € 550,00, come da contratto;
- utenze: € 70 di luce, € 250 di gas, € 25 mensili di acqua ed € 80 di spazzatura, per un totale di € 700 all'anno;
- spese alimentari e varie pari ad euro 500 mensili.

La sig.ra Scali è coniugata in regime di separazione dei beni con il Gabriele Parenti ed ha una figlia minore, di anni 2,5, Sophia Parenti.

Il marito della sig.ra Scali, che è estraneo alla posizione debitoria di cui qui si tratta, è occupato come addetto vendita part-time e guadagna ca. € 900,00 mensili.

La figlia piccola richiede un particolare accudimento e le spese di mantenimento, asilo ecc. non sono inferiori ad € 700,00 mensili (€ 350,00 solo per asilo).

La sig.ra Lombardo, vedova, ha le seguenti spese fisse:

- canone mensile di locazione pari ad € 570 come da contratto (prod. n° 3);
- utenze: € 160 di luce, € 250 di gas, € 25 mensili di acqua ed € 150 di spazzatura, per un totale di € 860 all'anno;
- spese alimentari e varie pari a € 300 mensili;

- assicurazioni di due auto, intestate al marito della sig. Scali, Gabriele Parenti, pari ad € 1800 annuali.

9) E' evidente come la situazione dianzi descritta, se non risolta con una procedura di esdebitazione, è destinata per sua natura ad accompagnare vita natural durante le istanti. E' infatti impossibile anche solo immaginare di definire un'esposizione di oltre seicentomila euro con le modeste risorse di cui esse dispongono.

D'altra parte, appare evidente alle istanti come la procedura qui invocata sia in questo caso particolarmente pertinente, in quanto vi è un indebitamento estremo, ma del tutto incolpevole a carico delle istanti, e quindi lo scopo e la finalità della legge invocata qui appare particolarmente coerente con la presente istanza, che vuole porre fine a situazioni intollerabili e destabilizzanti.

Quindi, ai sensi dell'art. 14-ter c. 3 si presenta formale richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi affinché provveda a redigere la relazione prevista dal medesimo articolo di legge.

P.Q.M.

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa, premesse le declaratorie, anche incidentali e/o istruttorie, del caso meglio viste e ritenute, come segue provvedere:

1) Accogliere l'istanza di liquidazione totale del patrimonio promossa dalle sig.re Anna Vanessa Scali Panarisi e Rosa Maria Lombardo con conseguente esdebitazione delle stesse all'esito della procedura. Previa nomina dell'esperto per la verifica dei presupposti e della redazione del piano di liquidazione totale.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) atto a rogito del not. Angelo Noli (prod n°1); La somma complessiva dei debiti ereditari aggiornata (prod. n°2); contratto di locazione (prod. n°3); Polizza assicurativa "Quality life" n° 879414 (prod. n°4); stipendio mensile sig.ra Scali (prod. n°5); stipendio mensile sig.ra Lombardo (prod. n°6); pensione INAIL (prod. n° 7); sig. Vanessa Scali stato di famiglia (prod. n.° 8);

Con riserva di ogni integrazione eventualmente richiesta.

Genova, 15.3.2016



DOTT.SSA ANNAMARIA ROGGIOLANI

Via Maragliano n. 10 int. A – 16121 Genova

Cellulare 335 5469798

e-mail: amroggiolani@gmail.com

PEC: annamaria.roggiolani@peczetamail.it

**RELAZIONE PARTICOLAREGGITA
ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012

La sottoscritta Dott. Annamaria Roggiolani, C.F. RGGNMR60L52D969B, con studio in Genova,
(Ge) Via Maragliano n. 10 int. A, cell. 335.5469798, PEC: annamaria.roggiolani@peczetamail.it,

PREMESSO

- a) Che in data 17 marzo 2016 il Tribunale di Genova – Sezione VII - ha nominato la scrivente per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi nel procedimento n. 8/16 promosso dalla signora Scali Panarisi Anna Vanessa nata a Novi Ligure (AL) il 27 giugno 1986, residente in Genova, Via Garrelli n. 7 int. 11, c.f. SCLNVN86H67F6511, rappresentata e difesa dall'AVV. Felice Assereto., con studio in Genova, Viale Sauli n. 5 int. 17, dichiarati i requisiti ex art. 6, comma art. 2 della L. 3/2012, con la quale i medesimi richiedono la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovra indebitamento (**doc. 1**);
- b) Che la scrivente ha accettato l'incarico con istanza depositata in data 18 marzo 2016 (**doc. 2**);
- c) Che l'OCC in data 20-22 aprile 2016 otteneva l'autorizzazione ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012;

Il professionista incaricato dichiara preliminarmente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267 del 16/3/1942 e di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 15 comma 9 della L. n. 3 del 27/1/2012 e al riguardo attesta che:

- a) Non sussistono condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico affidatogli;
- b) Non si trova in situazioni di conflitto d'interesse,

Non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della ricorrente Signora Scali Panarisi Anna Vanessa.

VERIFICATO

- 1) Che la signora Scali Panarisi Anna Vanessa si trova in situazione di sovra indebitamento art. 6, comma 2, lett. a, L. 3/2012, ossia in "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*";
- 2) Che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012, in quanto la stessa ha sempre svolto attività di lavoro subordinato;
- 3) Che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012;
- 4) Che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e

14-bis della Legge n. 3/2012;

- 5) che la signora Scali Panarisi Anna Vanessa si è impegnata con l'assistenza professionale dell'avv. Felice Assereto, a fornire supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

La domanda di liquidazione proposta dall'avv. Assereto., nell'interesse della signora Scali Panarisi Anna Vanessa, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 14-ter, comma 2 e 3, L. n. 3/2012.

Risultano infatti consegnati:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute aggiornate alla data del 31.03.2019;
- l'elenco di tutti i beni di proprietà del debitore ricorrente e degli eventuali atti compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi riferite agli ultimi tre anni;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento;
- certificati di residenza e stato di famiglia;
- l'inventario di tutti i beni, come richiesto dall'art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012.

A completamento degli adempimenti previsti dall'art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012, la scrivente professionista è tenuta a redigere una relazione particolareggiata, che sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni, contenga:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e segnatamente (art. 9, commi 2 e 3, e art. 14-ter, comma 3, della L. 3/2012)
- f) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- g) elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- h) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- i) l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento;
- j) certificati di residenza e stato di famiglia;
- k) l'inventario di tutti i beni, come richiesto dall'art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012.

Attività istruttoria svolta:

- deposito istanza Tribunale per richiesta autorizzazione accesso banche dati;
- esame della domanda avanzata dal debitore;

- richiesta estratti ruolo presso Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- esame visure catastali;
- richiesta visure protesti;
- verifica esistenza decreti ingiuntivi;
- verifica presenza di esecuzioni immobiliari e mobiliari;
- attivazione del cassetto fiscale;
- esame dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019 e buste paghe 2020;
- esame carichi pendenti Anagrafe Tributaria;
- esame Centrale Allarme Interbancaria Banca d'Italia;
- esame centrale Rischi Banca d'Italia;
- esame CRIF
- esame anagrafe tributaria rapporti finanziari
- esame elenco beni mobili presenti nell'abitazione con documentazione fotografica

Si evidenzia sin d'ora che il debitore è dipendente a tempo indeterminato con contratto a part-time

tutto ciò premesso

deposita relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012.

INFORMAZIONI INTRODUTTIVE E INDAGINI SVOLTE DAL PROFESSIONISTA NOMINATO.

La signora Scali Panarisi Anna Vanessa ha sempre lavorato come dipendente presso la società UNIEURO S.p.a. con contratto part-time a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile di circa 1.100,00 euro su cui grava un pignoramento di un decimo in favore dell'Agente della Riscossione S.p.a. per debiti erariali dei quali la ricorrente è coobbligata in solido con la madre Lombardo Rosa Maria in qualità di erede del defunto padre Vincenzo Scali (deceduto il 25.05.2005) il quale era socio della Carpenteria Metallica di Scali Vincenzo & Vernazza Luciano s.n.c.

Con il decesso del padre cadevano in successione la quota del 50% della società predetta priva di attivo patrimoniale ma con una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario oltre all'immobile di abitazione del nucleo familiare.

In data 13 aprile 2006 con atto rogito notaio Angelo Noli – REP. N. 56127 – RACC. N. 18754, la signora Scali Panarisi e la di lei madre, in qualità di eredi di Vincenzo Scali, recedevano dalla quota sociale pari al 50% ad esse spettanti; il socio Vernazza Luciano non costituiva la pluralità

dei soci consolidando la società in ditta individuale con la denominazione di Nuova Carpenteria Metallica di Vernazza Luciano. Il valore nominale delle quote oggetto di recesso veniva fissato in euro 7.500,00 non pagati causa la situazione patrimoniale deficitaria.

Le eredi, pur avendo tacitamente accettato l'eredità di Vincenzo Scali, neanche in questo momento venivano informate sulla reale entità dei debiti della società e dei soci obbligati in solido.

Ronchetti Giuseppe, ex dipendente della snc Carpenteria Metallica, in forza del decreto ingiuntivo N. 815/2005 emesso dal Tribunale di Genova per euro 24.670,94 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di capitale oltre spese successive procedeva a pignoramento dell'immobile ereditato sito in Genova, Via Don G. Minzoni n. 5 int. 1; nel corso della suddetta esecuzione immobiliare n. 635/07 R.G.E. l'immobile veniva venduto a trattativa privata per euro 130.000,00 e il dipendente riceveva il pagamento dell'intero credito quantificato in euro 26.500,00 rinunciava all'esecuzione che veniva dichiarata estinta in data 4 giugno 2009. Le eredi procedevano con parte del ricavato dell'immobile a pagare le spese di procedura e a pagare il debito previdenziale oggetto della cartella esattoriale notificata alle sole eredi in data e non anche al socio Vernazza Luciano responsabile illimitatamente del debito e quindi obbligato in solido. Inoltre parte del ricavato della vendita veniva investito in una polizza assicurativa "Quality Life" quale forma di risparmio.

La signora Scali Panarisi è coniugata con il signor Parenti Gabriele dal quale è separata di fatto in quanto vive insieme alla bambina di anni 7 in Genova, in Via Diciotto Fanciulli n. 8 int. 7 in quanto la signora Scali Panarisi ha seri problemi di salute per i quali necessita, allo stato di assistenza costante.

La causa del debito è da individuarsi nell'accettazione pura e semplice dell'eredità del padre: infatti l'attivo costituito dal valore dell'immobile era notevolmente inferiore all'ammontare dei debiti nei confronti dell'Erario ammontanti ad oltre euro 600.000,00 nonchè ulteriori debiti verso dipendenti, già pagati.

La giovane età e la mancata conoscenza delle questioni giuridiche inerenti all'accettazione dell'eredità e la mancata informazione da parte del socio del padre della reale situazione debitoria della società hanno determinato una scelta inconsapevole dell'accettazione

dell'eredità: neppure al momento del rogito per il recesso delle quote il notaio informava della situazione patrimoniale della snc non allegandola all'atto stesso.

Pertanto in conseguenza dell'accettazione dell'eredità la signora Scali Panarisi si trova in una situazione di perdurante squilibrio finanziario tra i debiti ereditati e il suo patrimonio prontamente liquidabile quindi ai sensi dell'art.14-ter formula istanza di liquidazione del suo patrimonio e precisamente mettendo a disposizione dei creditori il suo unico bene mobile consistente nella polizza assicurativa "Quality Life" oltre ulteriore somma di euro 2.400,00 derivante dal reddito di lavoro dipendente part – time, detratto quanto necessario al proprio sostentamento e del contributo al mantenimento della figlia minore , in un arco temporale di quattro anni, come in seguito verrà illustrato.

Pertanto si ritiene operare espresso rinvio al documento che si allega (doc. n.17 polizza) e di strutturare la presente relazione principalmente sull'attività di riscontro e attendibilità del contenuto del piano liquidatorio proposto.

La suddetta istanza risulta inoltre accompagnata da diversi documenti allegati fra i quali elenco dei debiti, atto di vendita dell'immobile ereditato, atto recesso società, visure PRA, visure ipocatastali , CRIF, anagrafe tributaria rapporti finanziari.

1) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Le cause che hanno determinato lo squilibrio finanziario sono unicamente ascrivibili alla scellerata accettazione dell'eredità del padre, in quanto avendo ereditato una situazione debitoria rilevante nei confronti dell'Erario, si trova nell'assoluta incapacità ad adempiere i debiti a lei ascritti.

2) LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Sui motivi dell'incapacità della signora Scali Panarisi ad adempiere alle obbligazioni in cui è subentrata in qualità di erede si è già detto al punto precedente. Pertanto al debitore non può ascriversi una mancata ovvero incapacità di gestione finanziaria, ma soltanto una superficialità dovuta alla giovane età e alla mancata preparazione giuridica in ordine

all'acquisizione di informazioni precise circa l'ammontar dei debiti che avrebbe dovuto pagare quale di erede ; altresì è stata sfortunata nell'aver incontrato professionisti che non l'hanno informata sulle conseguenze degli atti che stava compiendo. In conclusione non si può ritenere Scali Panarisi causa colpevole del suo sovraindebitamento , sicchè non le rimane che ricorrere ad una procedura di composizione della crisi di natura liquidatoria.

Si ritiene che nel caso di procedura liquidatoria, il debitore, anche eventualmente non meritevole, possa averne accesso laddove esponga di porre a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio (ed in questo caso non solo il patrimonio corrente ma anche quello futuro, accertato al momento, per i prossimi quattro anni).

Si ritiene pure che il giudizio di meritevolezza o meno debba senz'altro essere esperito nelle valutazioni da porsi in merito alla successiva eventuale richiesta di esdebitazione.

La stessa relazione illustrativa del Ministero di Giustizia del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con specifico riguardo alla L. 3/2012 così si esprime sul punto :

Nel corso dell'istruttoria si è discusso sul come configurare i requisiti di meritevolezza del debitore cui si applica la procedura di sovra indebitamento, al fine della sua possibile esdebitazione.

A fronte di un'opinione che, paventando il rischio di troppo facile abuso dell'istituto, avrebbe preferito un regime più severo, è prevalso l'orientamento di chi, in linea con le legislazioni dei paesi (anche extraeuropei) che vantano il più alto indice di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha scelto di non esigere per l'ammissione alla procedura in questione requisiti soggettivi troppo stringenti.

A ciò ha indotto la considerazione, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili, in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza

altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura).

Tornando quindi alla procedura liquidatoria richiesta dalla Scala Panarisi si ritiene che, mancando atti compiuti in malafede o atti in frode per i creditori, non possa ascriversi alla debitrice la responsabilità di un comportamento colposo circa il formarsi del suo sovra indebitamento, che però da un lato non pregiudica l'ammissione alla procedura liquidatoria di tutto il suo patrimonio e solo successivamente, in caso di domanda, dovrà essere valutato ai fini dell'esdebitazione.

PROPOSTA E PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

La proposta presentata dalla signora Scali Panarisi si fonda sulla messa a disposizione della somma risparmiata rappresentata dalla polizza assicurativa "Quality Life" venuta a scadenza nell'ottobre 2019 che presenta un attivo prontamente liquidabile di circa euro 37.000,00 (all. 17).

Inoltre il debitore potrebbe, con non poco sacrificio, dovendo provvedere da sola al suo mantenimento e a contribuire a quello della bambina in tenera età, e tenuto conto che l'aggravarsi della sua malattia comporterà una riduzione delle ore lavorative con conseguente riduzione della retribuzione mensile e anche in considerazione della crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria del COVID19 non le permetterà di mettere a disposizione dei creditori, anche una piccola somma mensile di euro 50,00 pari al residuo dell'unico reddito percepito, consistente nella retribuzione mensile di euro 1.100,0 circa, , detratto quanto

necessario al sostentamento proprio e al contributo del mantenimento della di lei figlia; ha un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Unieuro S.p.a a part-time e ora percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.100,00 con la presenza di ore di straordinario che dovrà essere ridotto a causa dell'intervenuto problema di salute. Su detto stipendio grava il pignoramento di un decimo da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.

In data 15 febbraio 2020 Scali Panarisi è stata colpita da **tromboembolia polmonare** che ha determinato una perdita della funzionalità dell'attività polmonare e cardiaca.

Non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati.

E' contitolare con la madre del conto corrente n. 1000/3919 acceso presso Banca Intesa S.p.a. il cui saldo totale disponibile alla data del 31.03.2020 ammonta ad euro 131,39; è altresì cointestataria di un libretto di deposito a risparmio presso poste italiane acceso il 26.02.2004 che presentava un saldo alla data del febbraio 2016, di circa euro 3.000,00 oggetto di pignoramento da parte di Equitalia Nord S.p.a. notificato in data 21.03.2016.

Inoltre dall' Anagrafe Tributaria – Archivio Rapporti Finanziari - risulta essere cointestataria con la madre di una cassetta di sicurezza presso Banca Intesa il cui contenuto è stato oggetto di pignoramento e conseguente assegnazione ad Equitalia Nord S.p.a. Si precisa che la predetta cassetta è stata aperta forzosamente e senza la Sua presenza: le eredi non sanno quantificare il valore dei beni assegnati al pignorante.

I mobili e gli arredi presenti nell'abitazione sono di proprietà della madre Lombardo Rosa Maria e comunque sono privi di valore commerciale come si deduce dalle fotografie.

REDDITO IMPONIBILE	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017
Imponibile fiscale	20.751	14.862	14.862
Imposta netta	3.641	1.848	1.338
Add.reg.e com.	450	302	302
Redd netto annuale	16.660	14.392	13.222
BONUS FISCALE	960	960	960
REDDITO TOTALE ANNUO	17.620	15.352	14.182
Reddito netto mensile	1.468	1.279	1.181

ù

Nell'anno 2019 la signora Scali Panarisi ha percepito euro 1.978,00 per ore di lavoro straordinario comprese nell'imponibile fiscale dichiarato.

A seguito della malattia intervenuta a febbraio 2020 la retribuzione , al netto degli straordinari (che probabilmente non potrà più essere effettuato per lo stato di salute della signora Scali Panarisi: questo a cagione della diminuita capacità fisica conseguente alla malattia), si attesta intorno a circa 1.000 EURO mensili (all. 6 - buste paghe 01-08 /2020)

PASSIVO

Non ha debiti verso finanziarie né verso istituti di credito: ha solo un debito di importo rilevante ereditato dal padre verso l'Erario che ammonta ad euro 611.000,00 circa. Ha presentato istanza di rottamazione *ter* ma l'importo dovuto risultava comunque di oltre 300.000,00 e le rate erano comunque di importo non sostenibile con il suo reddito.

Non si comprende come mai questo debito di cui Scali Panarisi e la madre Lombardo rispondono in qualità di eredi di Vincenzo Scali pur riguardando una società in nome collettivo di Vincenzo Scali e Vernazza Luciano non sia stato fatto valere dall'Agenzia della Riscossione anche nei confronti di Vernazza Luciano che è socio illimitatamente responsabile e obbligato in solido e ne sia stato richiesto il pagamento soltanto agli eredi.

CREDITI PREDEDUCIBILI

Spese in prededuzione inerenti la procedura di composizione della crisi

- Avv. Felice Assereto – Advisory € 1.750,00 oltre accessori di legge

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, che viene quantificato in euro 3.860,00 oltre accessori di legge determinato in conformità all'art. 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 20% del compenso del curatore calcolato per la procedura liquidatoria, ex DM n. 30/2012.

ATTIVO

In ordine ai debiti erariali si osserva che i debiti erariali avrebbero privilegio sul valore complessivo dei beni ; poiché il valore dei beni

della Scali Panarisi sono pari a zero ciò comporta che tutti i debiti privilegiati dell' Erario dovranno essere degradati a chirografo e verranno soddisfatti con la somma ricavata dal riscatto della polizza assicurativa oltre le somme mensili accantonate sulla retribuzione per 4 anni, pari ad € 2.400,00, secondo un piano di pagamenti suddiviso in 48 rate mensili di € 50,00 cadauna, al netto delle spese di giustizia in prededuzione per l'assistenza prestata nella predisposizione del piano e il compenso per il Gestore della Crisi.

Il che presumibilmente dovrebbe comportare un soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura di circa il 5% oltre il pagamento di euro 50,00 mensili prelevati dalla sua retribuzione a decorrere dal trentesimo giorno del decreto di apertura.

COSTI FAMILIARI	Anno	SPESE MENSILI	
		LOMBARDO	SCALI PANARISI (figlia)
Alimentari	7200		100,00
Bevande	600	40,00	10,00
Affitto	7.560	480,00	150,00
Codominio	2.400	170,00	30,00
Attività sportive figli	120,00		10,00
Abbonamento annuale AMT Lombardo	600,00	50,00	
Abbonamento annuale AMT Scali Panarisi	600,00		50,00

Spese igiene personale e casa	900,00	75,00	
contributo alimentare al coniuge per figlia	1.800,00		320,00
Internet abitazione	318,00	27,50	
Telefonia Mobile	480,00	20,00	20,00
Utenze (energia)	780,00	45,00	20,00
Utenze (gas)	360,00	20,00	10,00
Spese mediche	4.320	90,00	100,00
Farmaci	1.640	60,00	80,00
Abbigliamento e calzature	960,00	80,00	-
Assicurazione capo famiglia	180,00	15,00	
Tari	300,00	25,00	
Imprevisti	1.800	100,00	50,00
TOTALE COSTI FISSI RIPARTITI		1.797,50	950,00
TOTALE COSTI FISSI ANNO	31.718		

Occorre precisare che la signora Scali Panarisi, pur vivendo con la madre, contribuisce al mantenimento della figlia Sofhia, convivente con il padre a seguito della separazione di fatto fra i coniugi. Infatti il signor Parenti lavora come dipendente con contratto part-time a tempo indeterminato percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.100,00 comprensivo del *bonus fiscale* di euro 960,00 annui (all. 19) . Vive in un appartamento detenuto in forza di

contratto di locazione (all. 18) pagando un canone di euro 450,00 mensili oltre euro 120,00 di oneri condominiali.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Lo scrivente professionista ha ricevuto i documenti concernenti lo *standing creditizio* del debitore dal Centro Rischi Finanziari (CRIF), nonché dalla Banca D' Italia Centrale Rischi e Centrale di Allarme Interbancaria e Anagrafe Tributaria. Gli esiti sono i seguenti: le risposte delle banche dati consultate sono visibili negli allegati nn. 11 - 12 - 13 sono negativi , mentre l'anagrafe tributaria (all. 10) carichi pendenti conferma l'ammontare dei debiti erariali di cui al passivo, di cui risponde in qualità di erede e in via solidale con la madre Lombardo.

La ricorrente non ha subito protesti, ma ha subito tre pignoramenti presso terzi eseguito dall'Agenzia della Riscossione.

Nonostante la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni e attesa la sua capacità reddituale la signora Scali Panarisi non è in grado di adempiere alle obbligazioni ereditate.

ESISTENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Secondo la dichiarazione afferente i carichi pendenti resa su richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale, il ricorrente non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti dispositivi, né esistono atti impugnati dai creditori.

Non risultano atti di frode in danno ai creditori compiuti dal debitore.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI.

La documentazione presentata è da ritenersi completa ed attendibile in quanto permette di ricostruire completamente la situazione economica e patrimoniale del debitore secondo quanto previsto dagli articoli 9 comma 2 e 14 ter comma 3 l.n.3/12. In base alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi anni, non sussistono altri redditi oltre la polizza assicurativa e la retribuzione mensile che si atteggia quindi come unica entrata.

Pertanto la ricorrente intende proporre ai suoi creditori oltre il riscatto della polizza assicurativa suddetta la somma complessiva di euro 2.400,00 secondo un piano di pagamenti divisi in 48 rate mensili di euro 50,00 cadauna, tenuto conto che atteso che la retribuzione mensile ammonta ad euro 1.100,0 circa e dovrebbe diminuire a causa della riduzione delle ore prestate in conseguenza dei problemi di salute della debitrice sopravvenuti, la quota pignorabile dall'Agenzia della Riscossione è pari ad un decimo, cioè pari ad euro 100,00, la quota che si propone appare congrua tenuto conto che l'erede dovrebbe pagare solo i debiti erariali ereditati depurati dalle sanzioni ed interessi, la somma dovuta all'Erario ammonterebbe a circa euro 300.000,00 come da conteggio pervenuto dalla "rottamazione - ter", sicché la somma indicata per la soddisfazione dell'unico creditore corrisponde ad un grado di soddisfacimento nella misura del 10%, percentuale sicuramente non irrisoria, attese le difficoltà economiche e dall'attuale emergenza economica che ha colpito il Paese a causa del COVID19, posto che la legge n. 3/2012 permette il pagamento non integrale dei creditori, quando la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore non sia in grado di assicurare un miglior soddisfacimento dei creditori, tenuto conto che il debitore ha messo a disposizione dell'unico creditore la somma risparmiata ed una quota mensile della retribuzione mensile, di modesta entità, € 1.100,00. Inoltre va evidenziato che la madre Lombardo risponde in

solido e dello stesso debito erariale e al fine della soddisfazione dell'unico creditore proporrà domanda di liquidazione del patrimonio.


Naturalmente, trattandosi di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *undecies* Legge n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, intravedendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che risulterà dall'esecuzione del piano.

La presente relazione si compone di n. 16 pagine e n. 19 allegati, come riportati nell'elenco che segue.

La scrivente rimane a disposizione dell'Onorevole Tribunale per chiarimenti e/o integrazioni della presente relazione.

Con osservanza.

Genova, 25 settembre 2020


dott. Annamaria Roggiolani

Si producono i seguenti documenti:

1. Istanza nomina Tribunale di Genova in data 17 marzo 2016;
2. Nomina Gestore in data 17 marzo 2016;
3. autorizzazione accesso banche dati Tribunale di Genova in data 20-22 aprile 2016
4. visure catastali
5. Dichiarazione redditi anni 2017-2018-2019;

6. Buste paghe da gennaio a marzo 2020;
7. elenco spese sostentamento
8. estratto conto cointestato con Lombardo Rosa Maria al 31.03.2020;
9. Certificato Anagrafe Tributaria rapporti finanziari
10. Certificato Anagrafe Tributaria carichi pendenti in data 24.01.2020:
11. Banca d'Italia - Centrale allarme interbancaria del 07.05.2020;
12. Banca d'Italia – Centrale Rischi dl 05.05.2020;
13. CRIF del 08.05.2020
14. contratto locazione dell'abitazione in Genova, Via Garelli n. 7/11;
15. certificato residenza del 21.04.2020;
16. stato di famiglia del 21.04.2020;
17. Polizza assicurativa "Quality Life"
18. contratto locazione del ex coniuge Parenti Gabriele;
19. dichiarazione redditi 2018-2019 Parenti Gabriele